



**COMUNE DI OFFIDA**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 7 DEL 28/03/2019**

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo dalle ore 15:00 ed in continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

<b>COGNOME E NOME</b>		<b>PRESENTE</b>
SINDACO	LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO	SI
CONSIGLIERE	BUTTERI DAVIDE	SI
CONSIGLIERE	BOSANO ISABELLA	SI
CONSIGLIERE	ANTIMIANI PIERO	SI
CONSIGLIERE	DE FLAVIIS GIULIA	SI
CONSIGLIERE	SIBILLINI CLAUDIO	SI
CONSIGLIERE	STRACCIA ALESSANDRO	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ROBERTO	SI
CONSIGLIERE	PERONI MAURIZIO	SI
CONSIGLIERE	NESPECA LUIGINO	SI
CONSIGLIERE	MARIANI LUCIANO	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	MANDOZZI ERMANNO	--

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale GRELLI PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

DE FLAVIIS GIULIA  
STRACCIA ALESSANDRO  
D'ANGELO ANDREA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.  
ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria  
RESPONSABILE DELL'AREA: Dott.ssa Piera Albertini  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Piera Albertini  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COM  
PONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la Delibera di G.C. n. 39 del 08/06/2017 con la quale è stata designata quale responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Piera Albertini;

VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato in questa stessa seduta di Consiglio;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 riguardante "disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni, con Legge n. 68 del 02 maggio 2014 (G.U. n. 102 del 05/05/2014);

VISTO il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO altresì il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

CONSIDERATO l' art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l' anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e il comma 37 dell' articolo 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che decreta anche per l' anno 2018 l' impossibilità di aumentare i suddetti tributi e addizionali. Tale disposizione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il quale per gli anni 2016,2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che con apposito e separato provvedimento deliberativo nella presente seduta di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione delle tariffe della componente tari (tributo servizio rifiuti) anno 2019 e determinazione scadenze di versamento

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (Suppl. ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999);

Visto in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riguardante il piano finanziario che *espressamente dispone:*

*1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.*

*2. Il piano finanziario comprende:*

*a) il programma degli interventi necessari;*

*b) il piano finanziario degli investimenti;*

*c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*

*d) le risorse finanziarie necessarie;*

*e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

*3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*

*a) il modello gestionale ed organizzativo;*

*b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti;*

*d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

*4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.*

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto in conformità con i criteri e le voci di costo Previsti nel DPR 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATE le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 15/06/2010 che in attuazione dell'Art. 14 c. 32 D.L. n. 78/2010 proponeva al Consiglio Comunale la modifica del modulo gestorio per la gestione dei rifiuti urbani e la successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 06/07/2010 con la quale si modifica il modulo gestorio per l'erogazione dell'intero e completo servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, dei servizi di igiene ambientale e delle attività connesse e complementari mediante affidamento alla propria Società partecipata PicenAmbiente Spa;

Vista la convenzione per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla Società partecipata Picenambiente Spa stipulata in data 30/07/2010;

PRESO ATTO degli accordi propedeutici alla definizione del Piano Finanziario;

VISTO il Piano Finanziario assunto al prot. dell'Ente con n. 1592 del 07/03/2019, le determinazioni e le considerazioni in essi contenute;

VISTO il prospetto redatto dalla responsabile del Servizio Finanziario e Contabile del 07/03/2019 con il quale, ai sensi del DPR 158/99, sono stati determinati i costi amministrativi di riscossione ed accertamento del contenzioso (CARC), i costi generali di gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD), quali elementi integranti del suddetto piano finanziario;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO altresì l'Art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione della determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard dove si esplicita:

*".....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento.*

*Ed invero, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento—per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma—l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio.*

*Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.*

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio ad oggetto: “Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della Legge n. 147 del 2013);

PRESO ATTO della relazione Tecnica per la determinazione delle risultanze dei fabbisogni standard sulla base delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 assunta al Protocollo del Comune di Offida con il n. 1959 del 19/03/2019;

PRESO ATTO inoltre che il fabbisogno riferito al costo standard complessivo per il Comune di Offida è superiore al costo effettivo del Comune di Offida e pertanto il comune di Offida non ha la necessità di valutare azioni correttive, per quanto di propria competenza tese a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno:

- del 7/12/2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- del 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019

#### PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, in applicazione dell'Art. 1 commi 639 e ss della Legge 147/2013 e dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, l'allegato Piano Finanziario relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani anno 2019 e la relativa relazione, così come prodotti in data 07/03/2019 Prot. 1592 da Picenambiente Spa, soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani in questo territorio comunale, che allegati al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- di approvare l'allegato prospetto redatto dalla responsabile del Servizio Finanziario e Contabile del 07/03/2019 con il quale, ai sensi del DPR 158/99, sono stati determinati i costi amministrativi di riscossione ed accertamento del contenzioso (CARC), i costi generali di gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD), quali elementi integranti del suddetto piano finanziario;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del T.U.E.L.267/2000.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area interessata  
PARERE FAVOREVOLE  
F.to Dott.ssa Piera Albertini
- di regolarità contabile, da parte del responsabile dell'area finanziaria  
PARERE FAVOREVOLE  
F.to Dott.ssa Piera Albertini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO E CONTABILE  
Dott.ssa Piera Albertini

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione riportata nel verbale di deliberazione n. 6;

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019”

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

<i>Presenti</i>	<i>n.12</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>n.9</i>
<i>Contrari</i>	<i>n.3 (Mariani, Nespeca, D'Angelo A.)</i>
<i>Astenuti</i>	<i>n.0</i>

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019” parte integrante e sostanziale della presente.

Infine, vista l'urgenza di procedere, con separata votazione palese resa nelle forme di legge, che ha dato il seguente risultato:

<i>Presenti</i>	<i>n.12</i>
<i>Favorevoli</i>	<i>n.9</i>
<i>Contrari</i>	<i>n.3 (Mariani, Nespeca, D'Angelo A.)</i>
<i>Astenuti</i>	<i>n.0</i>

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 105 del 20/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile **D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/03/2019**.

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 105 del 20/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/03/2019**.

**Il Sindaco**

**Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI  
VALERIO**

**Il Segretario Generale**

**GRELLI PIERLUIGI**

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N.234

Il 18/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 7 del 28/03/2019 con oggetto:  
**APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D.ssa NESPECA ORNELLA** il 18/04/2019.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Offida, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
GRELLI PIERLUIGI